



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee in seguito chiamata F.I.P.S.A.S con sede a Roma, Viale Tiziano, n. 70 - Partita IVA 01382061008 rappresentata dal Presidente pro-tempore Prof. Ugo Matteoli domiciliato per la carica presso la F.I.P.S.A.S. in Viale Tiziano n. 70- 00196 ROMA, preposto per la stipula della presente convenzione

E

La Federazione Sport Sordi Italia, in seguito chiamata F.S.S.I., con sede a Roma – P.le Degli Archivi, 41 - 00144 Roma, rappresentata dal Sig. Guido Zanecchia in qualità di Presidente pro-tempore della F.S.S.I, per la firma del presente atto;

PREMESSO CHE

la FSSI è una Federazione senza fini di lucro, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (d'ora in poi CIP) in data 4 febbraio 2006 e riconosciuta quale Federazione Paralimpica il 22 febbraio 2009;

ai sensi dei suddetti atti normativi, la FSSI promuove, coordina e disciplina tutta l'attività sportiva delle persone Sorde;

la FSSI gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione amministrativa, sotto la vigilanza ed il controllo dello stesso CIP;

la FSSI svolge l'attività sportiva delle persone sorde, in armonia con le norme, le deliberazioni e gli indirizzi del CIP, del CIO, del CONI, dell'INTERNATIONAL COMMITEE SPORT DEAF (ICSD) e dell'EUROPEAN DEAF SPORT ORGANIZATION (EDSO);

La F.I.P.S.A.S è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e persegue i propri scopi e svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del C.O.N.I. e del C.I.P. per quanto attiene alla disciplina paralimpica;

1 La F.I.P.S.A.S ha come scopi primari e prevalenti rispetto agli altri fini perseguiti:

- 1) la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale, in armonia con la normativa vigente e, in particolare, con l'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., nonché con le relative disposizioni di attuazione;

- 2) la promozione, la regolamentazione e l'organizzazione delle proprie discipline sportive, oltre che lo svolgimento, a livello nazionale e internazionale della attività agonistica a livello dilettantistico, relativa alle discipline indicate nello Statuto federale;
- a) in quanto associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha tra i propri obiettivi fondamentali anche la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale;
 - b) in quanto associazione riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile, partecipa alla relativa attività anche attraverso appositi nuclei di volontariato addetti alla sorveglianza e alla vigilanza degli ambienti acquatici costieri e interni espletando quindi attività di controllo sui territori attraversati dai corsi d'acqua;
 - c) in quanto associazione riconosciuta quale Ente Nazionale a carattere assistenziale è ammessa ad avvalersi delle vigenti disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 4 del 25 agosto 1991, n. 287, che consentono il rilascio alle società e associazioni affiliate alla F.I.P.S.A.S dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3, comma quarto, della normativa sopracitata;
 - d) è iscritta al numero 172 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383. 6 e, pertanto, promuove e svolge attività, sulla base di programmi e in sintonia con i Ministeri interessati, per la difesa dell'ambiente e la protezione civile anche attraverso attività di vigilanza assumendo in tali ambiti ogni iniziativa idonea a concorrere alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e in particolare dei giovani nel rispetto dei beni primari rappresentati dalla protezione dell'ambiente anche nel corso dello svolgimento di attività sportive federali.

La FI PSAS, per le sue finalità istituzionali promuove e coordina l'attività sportiva e promozionale delle seguenti discipline:

Pesca di Superficie;

Attività Subacquee e Nuoto Pinnato;

Didattica Subacquea;

La FIPSAS, per il tramite delle proprie strutture periferiche, organizza competizioni in ambito nazionale, quali i Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, Trofei vari, ecc., volte allo sviluppo della propria attività sportiva anche in ambito giovanile, quale mezzo fondamentale di aggregazione e di educazione per l'apprendimento dei veri valori sia sportivi che di quelli della vita in comune;

La FSSI si propone di realizzare, in stretta collaborazione con la FIPSAS, un progetto per un'azione di sensibilizzazione riguardante l'integrazione dei Sordi con le persone udenti, per la pratica delle attività sportiva nelle discipline promosse dalla FIPSAS;

La FSSI e la FIPSAS condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività;

la FSSI e la FIPSAS intendono promuovere, insieme, l'educazione sportiva per la pratica dell'attività della Pesca Sportiva sia in acque interne che marittime per soggetti affetti da sordità da integrare con soggetti udenti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa con il quale le Parti interessate intendono realizzare un vero e proprio "Accordo" di collaborazione per promuovere un progetto inerente l'integrazione delle persone Sorde con quelle norme-udenti, volto alla sviluppo tecnico-agonistico degli stessi nelle discipline promosse dalla FIPSAS.

1.2

Il presente Protocollo ha per oggetto l'affiliazione alla FIPSAS di società aderenti alla FSSI che ne faranno richiesta, per lo svolgimento delle connesse attività tecniche ed agonistiche o/ e amatoriali.

1.3

La FIPSAS garantisce alle società della FSSI affiliate con la medesima, una completa assistenza tecnico sportiva ed un supporto di carattere logistico, tecnico ed impiantistico, nonché l'organizzazione di competizioni riservate ai soli tesserati Sordi.

Articolo 2 - Supporto tecnico e logistico

2.1

La FIPSAS e la FSSI si adopereranno a fornire la massima assistenza tecnica ai tesserati delle società aderenti ad entrambe le Federazioni.

Tale assistenza potrà svilupparsi attraverso:

l'impiego di tecnici della FSSI, con personale udente in possesso della LIS e della Tessera FIPSAS, nella veste di accompagnatori o di Capitano della squadra, per le competizioni e/o gare ufficiali promosse e/o coordinate dalla FIPSAS, alle quali risulteranno iscritti tesserati Sordi;

gli Atleti sordi dovranno espressamente indicare sul modulo di iscrizione la loro condizione, le generalità ed il numero di tessera FIPSAS dell'accompagnatore prescelto. Agli accompagnatori sarà consentito l'ingresso sul campo di gara e nel box del concorrente, non sarà loro consentito di fornire aiuto ma solo di comunicare i segnali del Direttore di Gara e di essere tramite di qualsiasi altra comunicazione e/o esigenza.

la collocazione dei partecipanti affetti da Sordità nei gruppi dei soggetti udenti, suddivisi per le fasce di età previste dalla FIPSAS;

l'organizzazione da parte della FIPSAS di competizioni (Campionati Nazionali; Tornei; Gare; cc.), riservate ai soli tesserati Sordi, da disputarsi presso gli impianti della stessa FIPSAS, ivi compresa la nomina dei previsti Giudici di Gara;

Le Segreterie della FSSI e della FIPSAS saranno le sole autorizzate alla gestione dei rapporti tra le due Federazioni.

Articolo 3 - Supporto sanitario

3.1

Ai tesserati di società aderenti alla FSSI ed affiliate alla FIPSAS, compresi tra i 10 anni ed i 75 anagraficamente compiuti, per la partecipazione a quasi tutte le discipline del Settore Pesca di Superficie per le quali - ad esclusione del Long Casting e del Big Game per cui è richiesta una certificazione attestante l'idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica - non è richiesta alcuna tipologia di certificato medico (vedi Circolare CONI 6897/16 del 1010612016).

Articolo 4 - Modalità di Affiliazione e tesseramento alla FIPSAS

4.1

Potranno richiedere l'affiliazione alla FIPSAS le Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche (ASD) aderenti alla FSSI che ne faranno richiesta, composte da un numero minimo di 8 tesserati (sordi e udenti), ivi compresi un massimo di 2 atleti "giovani" di età inferiore ai 15 anni anagraficamente compiuti.

La quota di affiliazione prevista per ciascuna delle società aderenti alla FSSI che ne avranno fatto richiesta, è pari ad € 100,00, unitamente alle relative quote di tesseramento dei rispettivi atleti udenti in organico.

Al momento dell'affiliazione dovrà essere presentata, presso la Sezione FIPSAS competente per territorio, la documentazione necessaria così come riportata nella vigente Circolare Normativa FIPSAS.

La FIPSAS si impegna a fornire tutta la necessaria assistenza per quanto connesso alle pratiche relative all'affiliazione e al tesseramento.

Articolo 5 - Riconoscimento ai fini sportivi

5.1

Le società della FSSI aderenti alla FIPSAS possono ottenere il "riconoscimento ai fini sportivi" mediante il loro inserimento nel Registro Nazionale istituito dal CONI, riservato per quelle Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche (ASD) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali. Con detto riconoscimento, le società aderenti alla FSSI, affiliate alla FIPSAS, potranno usufruire del CODICE Societario necessario per la presentazione delle richieste di Contributi da parte delle medesime presso gli Enti Istituzionali (Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali), ovvero per l'ottenimento delle agevolazioni di Legge previste per le c.d. Organizzazioni "non profit" (società senza fine di lucro, non commerciali o ONLUS).

Articolo 6 - Durata del Protocollo

6.1

Il presente Protocollo d'Intesa avrà validità a far data dalla sottoscrizione dello stesso da parte dei rispettivi Rappresentanti legali e deve intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno del presente quadriennio olimpico, ove non intervenga da parte di uno dei contraenti richiesta di non rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza.

Fatto, Letto e sottoscritto in Roma il 19 marzo 2021

PRESIDENTE FIPSAS
Prof. Ugo Matteoli



PRESIDENTE DELLA FSSI
Guido Zanicchia

